

N. R.G. 150-1/ /2023

Sent 139/2024
Rep 215/2024
NR 23/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE**

N. R.G. 150/2023

Il Giudice Dott.ssa Assunta Napoliello,

nel procedimento ex art. 67 e ss. C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019), introdotto da
in data 17.05.2023, con l'ausilio dell'OCC nominato avv. Vincenzo Bonifacio, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

letto il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 29.09.2023;
letta la relazione del Gestore della crisi ex art. 70 c. 6, depositata in data 24.10.2023,
corredata dalla prova di avvenuta comunicazione ai creditori del Decreto di apertura, da cui
emerge che nel termine assegnato è pervenuta la sola comunicazione di Prestitalia S.p.A.
relativa alla interruzione delle trattenute sulla pensione del ricorrente, nonché le
comunicazioni degli indirizzi pec a cui indirizzare le comunicazioni successive da parte degli
altri creditori. Con relazione integrativa del 30.10.2023 il Gestore della crisi ha trasmesso,
rilevandone la tardività, le osservazioni formulate da Prestitalia S.p.A., assistita dall'Avv.
Dario Cusumano, relative: a) alla carenza dei presupposti di ammissibilità e proponibilità
della proposta per aver il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa
grave; b) alle caratteristiche del contratto di cessione del quinto dello stipendio e sulla
convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il piano presentato dal debitore, a fronte di un debito complessivo pari a € 47.591,45, di cui
€ 4.427,33 quali spese sorte in occasione della presente procedura e € 43.164,12 relativi
alla debitoria pregressa, prevede:

1. Il pagamento integrale, postergato rispetto al pagamento dei creditori pregressi, del
compenso dell'OCC, pari a € 2.196,58;
2. Il pagamento integrale dei debiti privilegiati, e cioè quelli nei confronti dell'Advisor di
parte per € 2.230,75, nei confronti dell'avv. Marco Rossi, come da sentenza ex art 281 sexies
cpc nella procedura N.R.G. 11712/2020, per € 3.500,00, nei confronti del Comune di Bari
per € 1.598,00, nei confronti di Agenzia delle Entrate per € 208,75, per un totale di €
7.537,50;

3. Il pagamento del 10% dei debiti chirografari, che ammontano a un totale di € 37.858,12, con il versamento di € 3.785,00;

4. L'adempimento mediante il versamento mensile di € 227,00 per 36 mensilità e con il versamento di € 222,27 per ulteriori 24 mensilità, da distribuire come da piano di riparto in atti, con la precisazione che il compenso dell'OCC sarà liquidato una volta eseguito il piano ai sensi dell'art. 71 c. 4 CCII;

Rilevato che la comunicazione pervenuta da Prestitalia S.p.A. risulta depositata oltre il termine di venti giorni previsti dall'art. 70 c.3 CCII;

che, nel merito, la società creditrice lamenta la mancanza dei presupposti di ammissibilità della proposta per colpa grave nella causazione dell'indebitamento, nonché la mancata convenienza della stessa rispetto all'alternativa liquidatoria;

che, sul punto, come più volte rilevato da questo Tribunale, si osserva che la disciplina vigente non prevede più il criterio della meritevolezza come requisito di ammissibilità della proposta;

che, la normativa attuale impone piuttosto un'indagine complessiva sulla fattibilità del piano, anche in base all'attività ausiliaria del gestore della crisi, della sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, alleggerendo il giudizio sulla condotta del debitore sovraindebitato: si aggiunga che la finalità della legge sul sovraindebitamento è quella di consentire ai consumatori di poter uscire dalla propria situazione di crisi, scongiurando l'eventualità di ricorrere ai circuiti di credito non regolamentati e cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali come la prima casa; circostanza che neanche può verificarsi nel caso di specie poiché il debitore non è proprietario di alcun immobile;

che, è utile inoltre rilevare che "l'assenza di colpa grave del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento poteva essere desunta (anche) dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore, e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124-bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio (cfr. Tribunale Bari, 08 Luglio 2020). In altri termini, non è ravvisabile la colpa del consumatore laddove il soggetto finanziatore avesse ottemperato all'obbligo imposto dall'art. 124-bis, primo comma, del T.U.B. - essendo l'unico soggetto obbligato, per professionalità ed esperienza, a farlo - ovvero di valutare l'accesso al credito con l'obiettivo di tutelare non solo il mercato creditizio, ma altresì gli interessi del richiedente il finanziamento. Sotto questo profilo, non si potrebbe considerare colpevole del sovraindebitamento il consumatore nella misura in cui egli avesse riposto fiducia nel finanziatore stesso (cfr. Tribunale Napoli Nord, 21.12.2018; Tribunale Vicenza, 24 Settembre 2020)" (così Corte di Appello di Bari, sent. del 25.01.2024 in RG 1313/2023);

che, nel caso di specie, inoltre, come attestato dal Gestore della crisi, non sono ravvisabili, nella condotta del debitore e nel suo ricorso al credito, profili di negligenza che possono essere qualificati come colpa grave: trattasi di un indebitamento incolpevole, attribuibile alla necessità del ricorrente di aiutare il figlio che attraversava una difficile situazione lavorativa;

che, il motivo è dunque infondato;

considerato che, la creditrice lamenta la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;

che tale valutazione è da effettuarsi avuto riguardo a tutto il ceto creditorio e no rispetto al solo creditore opponente;

che sulla convenienza della proposta, attestata dal Gestore della crisi, si osserva come nel caso di specie il debitore possa contare solo sulle entrate derivanti dalla pensione e che pertanto il pagamento dei creditori chirografari potrà avvenire solo una volta ultimata la soddisfazione dei creditori privilegiati;

che, la procedura di liquidazione controllata colpirebbe solo una quota parte della pensione, unico reddito e patrimonio disponibile del debitore, e nei limiti di cui al comma 4 lett. b art. 268 CCI e per la durata di tre anni (art. 279 che consente la esdebitazione), laddove nel piano proposto, il debitore si impegna al pagamento per una durata maggiore (cinque anni), si ritiene che lo stesso sia più conveniente, per tutto il ceto creditorio, rispetto alla liquidazione controllata;

che, in conclusione, il piano proposto appare congruo e idoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

considerato che il piano proposto consente al debitore di provvedere alla soddisfazione dei creditori nei limiti delle proprie possibilità.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da _____ con estinzione della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.

P.Q.M.

Letto l'art. 70 CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da _____
dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

Il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e attuando ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

avverte

che al sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi.

Bari, 14.05.2024

Il Giudice

Dot.ssa Assunta Napoliello

TRIBUNALE DI

BARI

13/05/2024
Terra
Liber